

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DI ATTO DI NOTORIETA'

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il sottoscritto Dr. GIOVANNI TOSI, nato a BRESCIA, il 24.06.1966, C.F. – TSOGNN66H24B157Y e residente a FORLI (FC), in via Francesco Lami n.7, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

### CONSAPEVOLE

- delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere<sup>1</sup>;
- dei controlli che l'Amministrazione procedente è tenuta ad effettuare sulla veridicità delle dichiarazioni rese;

### DICHIARA

- l'insussistenza a proprio carico di situazioni – riguardanti la propria persona, il coniuge/convivente ovvero i parenti e gli affini entro il secondo grado – di conflitto di interesse anche solo potenziale relativamente all'incarico conferito;
- di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità previste dall'articolo 53 del decreto legislativo n.165/2001 e smi.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione sopra dichiarata.

Il sottoscritto autorizza altresì il trattamento dei propri dati personali ai sensi della vigente normativa.

Luogo	data	Firmato digitalmente
FORLI	10.02.2022	Giovanni Tosi

**Allegare copia della carta d'identità (fotostatica, non autentica)**

---

<sup>1</sup> Art. 76 D.P.R. n. 445/2000 – “ 1 Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1,2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte”.